



COPIA

Procura della Repubblica Presso il Tribunale di Vicenza

3766/14 Prot.

Il presente Protocollo per le indagini aventi ad oggetto i reati di cui agli artt. 589 e 590 c.p., commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e con violazione delle norme sull'igiene del lavoro, è stato raggiunto d'intesa tra Autorità Giudiziaria, Polizia Giudiziaria, SPISAL della provincia di Vicenza, Aziende Sanitarie della provincia di Vicenza, Direzione Territoriale del Lavoro di Vicenza, INAIL della provincia di Vicenza, Provincia di Vicenza, ed è in questa sede sottoscritto dalle persone sotto riportate in rappresentanza dei rispettivi enti:

Procura della Repubblica

Procuratore della Repubblica
dott. Antonino Cappelleri
Sostituto Procuratore coordinatore del gruppo II
dott. Gianni Pipeschi
Sostituto Procuratore componente del gruppo II
dott.ssa Silvia Golin

SPISAL della Provincia di Vicenza

dott. Tommy Mabilia, Direttore SPISAL ULSS n. 3
dott. Ivo Dagazzini, Direttore SPISAL ULSS n. 4
dott. Adolfo Fiorio, Direttore SPISAL ULSS n. 5
dott. Celestino Piz, Direttore SPISAL ULSS n. 6

Direzione Territoriale del Lavoro di Vicenza

dott. Francesco Bortolan, Direttore della DTL di Vicenza

INAIL di Vicenza e Bassano del Grappa

dott.ssa Patrizia Clemente, Dirigente della sede Inail di Vicenza

Provincia di Vicenza

ing. Filippo Squarcina, responsabile del settore ambiente della Provincia di Vicenza

SUEM Vicenza

dott. Celestino Piz in rappresentanza del dott. Federico Politi, Direttore del Suem



Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco

Enrico Porrovecchio, Comandante Prov.le dei Vigili del Fuoco

Comando Provinciale delle Guardia di Finanza di Vicenza

Col. Livio De Luca, Comandante Provinciale

Questura di Vicenza

Alessandro Campagnolo, Dirigente della Divisione Anticrimine della Questura di
Vicenza

Polizia Locale del Comune di Vicenza

Comm. Loris Schiavo, in rappresentanza del Comandante della Polizia Locale di
Vicenza



PREMESSA

La frequenza e gravità degli infortuni sul lavoro che, in ragione della presenza di un tessuto economico estremamente sviluppato, accadono sul territorio di competenza della Procura della Repubblica di Vicenza, nonché l'impegno richiesto dall'espletamento delle relative indagini, suggeriscono l'adozione di un protocollo condiviso con la Polizia Giudiziaria, con le autorità sanitarie e con l'INAIL, ente in grado di fornire agli organi inquirenti importanti notizie sul decorso delle lesioni patite dall'infortunato, ed avente al tempo stesso l'interesse al sollecito e puntuale esercizio dell'azione penale al fine di poter esercitare l'azione di rivalsa nei confronti dei responsabili.

Una incentivazione del ricorso allo strumento del protocollo è contenuta in numerosi provvedimenti del Consiglio Superiore della Magistratura in materia di organizzazione degli uffici giudiziari, sia requirenti che giudicanti.

Del resto, la riforma dell'ordinamento giudiziario, nella parte concernente la riorganizzazione dell'ufficio del Pubblico Ministero (Decreto Legislativo 20 febbraio 2006 n. 106), valorizza (tramite l'esercizio del potere di delega da parte del Procuratore della Repubblica) non solo l'uniforme esercizio dell'azione penale (art. 1 comma 2), ma anche un uniforme indirizzo nella trattazione con riferimento ad aree omogenee di procedimenti ovvero ambiti di attività dell'ufficio (art. 1 comma 4). Siffatte disposizioni contengono una chiara opzione per un'organizzazione ragionata dell'attività di indagine nell'ambito di settori caratterizzati da una imprescindibile esigenza di specializzazione. In questo senso si è espresso il Consiglio Superiore della Magistratura in più di una occasione.

Con specifico riferimento agli uffici di Procura della Repubblica, infatti, la risoluzione del 12 luglio 2007, con la quale si sono delineati i rapporti tra Procuratori della Repubblica e Sostituti ed i lineamenti di organizzazione degli uffici alla luce delle indicazioni del Decreto Legislativo 106/2006, ha sottolineato l'importanza della costituzione di gruppi di lavoro finalizzata ad ottimizzare l'esperienza e la specializzazione nella trattazione di affari complessi.

Nel luglio 2009 il Consiglio si è nuovamente espresso in tema di organizzazione degli uffici di Procura della Repubblica (risoluzione 21 luglio 2009) ribadendo gli orientamenti già espressi ed offrendo "ulteriori linee guida ai dirigenti come atto di mero orientamento, ferma restando in capo ad essi la potestà di organizzare le strutture da loro dirette secondo le modalità ritenute più opportune". In questo ambito, con riferimento al diritto penale dell'economia, ai reati commessi contro soggetti deboli, ai reati in materia ambientale, ed a quelli con violazione di normativa antinfortunistica, si sollecitava un'equa e funzionale distribuzione degli affari, e la costituzione di gruppi di lavoro. Si sanciva inoltre che i Procuratori della Repubblica potessero provvedere con l'ausilio dei Procuratori Aggiunti, "all'efficace coordinamento dei gruppi di lavoro nonché **all'eventuale elaborazione di protocolli di indagine**".



Il protocollo di indagine appare oggi, quindi, come uno strumento non solo di grande utilità per l'efficacia dell'azione giudiziaria, ma anche una precisa indicazione (nei limiti in cui oggi è possibile per gli uffici di Procura ai sensi delle norme sull'ordinamento giudiziario) proveniente dall'organo di autogoverno della Magistratura.

La particolare utilità della realizzazione di protocolli in materia di infortuni sul lavoro deriva dalle peculiarità che caratterizzano la fase delle indagini in questa materia.

Si deve, innanzi tutto, tenere conto del fatto che sovente le notizie di reato non arrivano "spontaneamente" all'ufficio di Procura della Repubblica. Le conseguenze che una inchiesta per infortunio sul lavoro può avere per una impresa (dalla contestazione degli illeciti penali correlati all'infortunio, a tutte le sanzioni contravvenzionali che conseguono alla verifica generale che normalmente ne segue) spingono sovente i vari interessati ad evitare che le autorità vengano a conoscenza del sinistro.

Può, del resto, venire a crearsi il problema opposto. La pluralità dei soggetti istituzionali coinvolti nella gestione di un infortunio (i servizi di Pronto Soccorso, i servizi di prevenzione delle USL, le altre forze di P.G.) può far sì che uno stesso episodio sia portato più volte a conoscenza dell'AG, con la conseguente nascita di più procedimenti per uno stesso fatto.

In altri casi il mancato coordinamento non consente il necessario tempestivo intervento di personale specializzato in materia per il compimento dei primi (spesso decisivi) accertamenti.

Da quanto sopra esposto deriva la necessità di "creare" una forma di controllo del flusso delle notizie di reato coinvolgendo gli enti istituzionali che intervengono a seguito di eventi potenzialmente riconducibili a sinistri sul lavoro.

Ne deriva anche l'opportunità di coinvolgere le unità sanitarie locali nel loro complesso, la DTL, i dipartimenti di prevenzione, le unità di pronto intervento (pronto soccorso, 118), nonché tutte le forze che possano essere coinvolte a seguito dell'infortunio. Appare, inoltre, assai utile il coinvolgimento dell'INAIL, che, grazie alla sua posizione ed alle sue funzioni, è in grado di fornire notizie utili per una più rapida trattazione di molti procedimenti.

E' di primaria importanza garantire il sollecito afflusso di notizie di reato presso gli uffici della Procura della Repubblica e presso gli uffici dell'INAIL.

In relazione agli infortuni di particolare gravità (comportanti la morte del lavoratore o lesioni gravissime) gli organi deputati alle indagini hanno il compito di redigere una prima informativa riportante gli elementi essenziali che consentano una valutazione sommaria di quanto accaduto ed una corretta iscrizione nel registro delle notizie di reato. Dell'accaduto è opportuno che sia portato a conoscenza anche l'INAIL. Seguirà, espletate le necessarie indagini di iniziativa, la comunicazione di informativa finale inerente alla ricostruzione dettagliata del sinistro e delle eventuali relative responsabilità.



Con riferimento allo stesso tipo di infortuni (comportanti la morte del lavoratore o lesioni gravissime), è indispensabile predisporre le condizioni per un immediato intervento degli organi investigativi.

E' necessario che tutte le forze di Polizia non specializzate, che potenzialmente possano essere chiamate sul posto in caso di sinistro sul lavoro (Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Locale, Vigili del Fuoco) abbiano l'indicazione di allertare immediatamente il personale dei servizi SPISAL (e della Provincia con riferimento agli infortuni maturati in attività estrattive).

Ancora più importante è che analoga indicazione venga impartita alle unità di Pronto Soccorso della zona ed ai relativi servizi 118. Assai spesso è personale del 118 che interviene per primo ed un immediato avviso allo SPISAL competente può consentire un rapido intervento ed una conseguente "cristallizzazione" del luogo e del contesto del sinistro.

Non di rado tuttavia, l'infortunato grave viene portato **direttamente al Pronto Soccorso**. Anche in questo caso l'avvertimento ai servizi USL del luogo in ordine al momento e circostanze del sinistro (notizie che normalmente sono comunque assunte dai sanitari) può essere determinante per un rapido ed efficace inizio degli accertamenti. Appare poi assai opportuna un'opera di sensibilizzazione nei confronti dei sanitari del PS con riferimento alla problematica degli infortuni mascherati. Non di rado, infatti, accade che gli accompagnatori dell'infortunato descrivano l'occasione del sinistro in modo non veritiero al fine di fornire una ricostruzione dei fatti diversa dal reale (riferendo che non si tratta di infortunio sul lavoro ma in diverso ambito, oppure che l'infortunio è accaduto, ma con modalità che devono essere ricondotte alla sola negligenza dell'infortunato). Devono pertanto essere valutate con attenzione le lesioni oggettivamente sospette (ad es. le ferite da schiacciamento e da precipitazione) e deve essere prestata particolare attenzione per le ipotesi in cui il racconto dei fatti sia poco coerente con le lesioni effettivamente riscontrate. Anche in questi casi un immediato referto ai servizi della USL può consentire la raccolta di elementi oggettivi idonei a ricostruire la dinamica dell'infortunio.

Le difficoltà che si incontrano nella ricostruzione della dinamica di un infortunio, accresciute anche da una connaturale tendenza di molti dei soggetti coinvolti a dissimulare elementi di responsabilità a carico dei soggetti potenzialmente indagabili, suggerisce di fornire ai servizi USL (ed al personale della Provincia per gli infortuni maturati in attività estrattive) adeguate nozioni in materia di sopralluogo e repertazione. Appare, pertanto, opportuno che soggetti specializzati in rilievi di tipo tecnico appartenenti ai reparti di Polizia Scientifica della Polizia di Stato e dei Carabinieri partecipino in qualità di relatori ad appositi incontri con il personale deputato alle indagini de quo.

E' inoltre necessario poter disporre, vista anche la frequenza del coinvolgimento di lavoratori stranieri nei sinistri sui luoghi di lavoro, di una lista di **interpreti** a disposizione dei servizi ai fini della nomina in qualità di ausiliari di PG per poter raccogliere senza ritardo le prime sommarie informazioni.

La Direzione Territoriale del Lavoro è competente con riferimento a fatti di reato maturati in specifici ambiti previsti dalla legge.



In detti ambiti provvederà, come di consueto, ad effettuare i controlli previsti dalla legge 758/1994 nonché a curare le indagini nei procedimenti nei quali non sia già intervenuto il Servizio Spisal, parimenti competente.

Sarà invece cura dell'INAIL aggiornare la Procura della Repubblica in ordine al decorso dall'infortunio.

Ulteriore problematica è rappresentata dai numerosi casi in cui l'infortunio con prognosi iniziale inferiore ai 40 giorni, in ragione del sopravvenire di complicazioni o del prolungamento della prognosi, comporti una prosecuzione dell'infortunio oltre detto termine.

Il soggetto che si trova nella possibilità di effettuare la dovuta segnalazione è l'INAIL, che riceve le certificazioni attestanti l'inabilità temporanea. L'accordo in vigore da anni tra INAIL e SPISAL (reciproca comunicazione in merito agli infortuni di interesse), permette a questi ultimi di conoscere gli eventi che superano, anche con certificati successivi al primo, i 40 giorni di prognosi e quindi di decidere in merito alla necessità di approfondire le indagini.

Si pone poi la necessità di dare alcune indicazioni a tutti gli operanti in materia di infortuni sul lavoro e responsabilità degli enti da reati commessi con violazione della norme antinfortunistiche (D. Lgs. 231/2001 esteso alla materia de qua con l'art. 25 septies dello stesso testo normativo), ed in materia di attuazione del D. Lgs 758/1994.

Tutto quanto sopra premesso si conviene il seguente

PROTOCOLLO DI INDAGINE

1. Gli SPISAL della provincia di Vicenza, in caso di reati commessi con violazione di normativa antinfortunistica procedibili di ufficio, finiti gli accertamenti redigeranno una notizia di reato contenente gli elementi del fatto (data, luogo, e circostanze dell'infortunio), le eventuali violazioni riscontrate e l'individuazione dei soggetti responsabili. Tutte le comunicazioni di notizia di reato saranno comunicate, anche solo per via informatica, all'INAIL competente ai fini di cui *infra* sub 7.
2. Negli infortuni mortali e nei casi nei quali l'infortunio appaia nell'immediatezza di consistente gravità (tale da determinare lesioni gravissime) i soggetti intervenuti (servizi 118, servizi di Pronto Soccorso o altre Forze di PG) avvertiranno immediatamente lo SPISAL competente per territorio, che provvederà ad effettuare un immediato sopralluogo e prendere in carico l'indagine per infortunio. Qualora altre forze di polizia intervenissero prima dell'arrivo di personale dello SPISAL, sarà loro cura cristallizzare l'area interessata dall'evento, così da facilitare il sopralluogo da parte dello SPISAL nonché procedere al repertamento di eventuali tracce che altrimenti sarebbero disperse. Le altre forze di polizia provvederanno, ove richieste dal Pubblico Ministero, ad adiuvarlo lo SPISAL tramite interventi in



- sede di sopralluogo e conseguenti accertamenti tecnici. Provvederanno altresì, se richiesti, a coadiuvare lo SPISAL nel rinvenimento di interpreti utili ad escutere a sit le persone informate sui fatti. Gli operanti potranno altresì attingere nomi degli interpreti anche dalla lista istituita presso questa Procura della Repubblica tramite l'accesso all'apposito sito dell'ufficio.
3. La Direzione Territoriale del Lavoro di Vicenza, delle cui articolazioni fa parte l'Area Tecnica ed il Nucleo dei Carabinieri dell'Ispettorato del Lavoro, si occuperà, ove non sia già intervenuto il Servizio Spisal, degli infortuni sul lavoro maturati negli ambiti per i quali è specificamente competente *ex lege*. Analogamente a quanto sopra già riportato, in caso di reati commessi con violazione di normativa antinfortunistica procedibili di ufficio, finiti gli accertamenti si redigerà una notizia di reato contenente gli elementi del fatto (data, luogo, e circostanze dell'infortunio), le eventuali violazioni riscontrate e l'individuazione dei soggetti responsabili. Tutte le comunicazioni di notizia di reato saranno trasmesse, anche solo per via informatica, all'INAIL competente, ai fini di cui *infra* sub 7.
 4. La Direzione Territoriale del Lavoro di Vicenza, nella sua articolazione dell'Area Tecnica, provvederà all'attività di controllo e prevenzione di cui alla legge 758/1994 con riferimento alle materie per le quali è competente per legge (la cantieristica; i lavori in sotterraneo; la vigilanza sull'attività delle Ferrovie; le radiazioni ionizzanti; i cassoni con presenza di aria compressa e le altre ipotesi previste).
 5. La Provincia di Vicenza provvederà nello stesso modo sopra indicato per lo Spisal in relazione agli infortuni maturati all'interno di attività estrattive.
 6. In ogni caso l'autorità deputata all'indagine sull'infortunio sul lavoro curerà anche gli adempimenti *ex lege* 758/1994 conseguenti al sopralluogo effettuato.
 7. L'INAIL, avuta conoscenza dell'invio delle comunicazioni di notizia di reato di cui sub 1. e 3., aggiornerà la Procura della Repubblica in ordine al decorso della malattia della persona offesa, e provvederà ad inviare certificazione medica relativa all'accertamento dei postumi definitivi. D'altra parte lo Spisal comunicherà alla Procura della Repubblica eventuali precedenti che abbiano interessato il datore di lavoro denunciato e/o carenze di tipo organizzativo accertate in materia di salute e sicurezza nel luogo di lavoro.
 8. L'INAIL segnalerà all'organo deputato all'indagine i casi che, inizialmente catalogati come lievissimi o lievi, o addirittura non costituenti infortunio sul lavoro (e che pertanto possono non essere stati comunicati come notizia di reato dagli organi competenti), abbiano subito un aggravamento della prognosi o siano stati infine riconosciuti come infortuni sul lavoro e che risultino di particolare interesse per l'ente ai fini dell'applicazione dell'azione di regresso in caso di responsabilità penali. Resta fermo che la Procura della Repubblica continuerà a comunicare al detto Istituto — *ex art* 61 D.Lgs 81/08 l'esercizio dell'azione penale in ordine ai reati di cui agli artt. 589 e 590 c.p. in trattazione.



Gli uffici interessati dal presente protocollo avranno cura di scambiare tra loro tutte le informazioni necessarie affinché ogni elemento d'indagine sia prontamente inserito nel fascicolo, evitando così duplicazioni.

Con riferimento alle **attività di cui al D.Lgs. 758/1994**, rilevate le problematiche attinenti all'individuazione del PM titolare del procedimento a seguito dell'invio della notizia di reato per le fattispecie contravvenzionali ed alla corretta e tempestiva collocazione del seguito (con verbale, a seconda delle situazioni, di rivisita, ammissione al pagamento e attestazione di pagamento) nel procedimento aperto, e rilevata altresì la necessità di gestire separatamente, in caso di infortunio, le NDR relative al sinistro e quelle attinenti alle prescrizioni contestualmente impartite, si conviene quanto segue:

l'invio della NDR in relazione a fattispecie contravvenzionali verrà effettuato solo al termine della procedura, ovvero dopo la rivisita, l'eventuale ammissione al pagamento, ed il pervenimento dell'attestazione del pagamento, ad eccezione delle seguenti ipotesi, in cui si procederà all'invio immediato della NDR: a) rilevata sussistenza di esigenze di cautela tali da fondare una richiesta di sequestro preventivo; b) contestazione nel merito e per iscritto (ovvero tramite memorie) dell'atto di prescrizione. Si provvederà all'inoltro della NDR anche nell'ipotesi di intervenuta proroga ex art. 20 comma I D. Lgs. 758/1994 per un periodo superiore ai sei mesi.

In caso di infortunio sul lavoro perseguibile di ufficio (ovvero con lesioni superiori ai 40 giorni) e contestuali prescrizioni si provvederà a redigere separatamente la notizia di reato per l'infortunio, quella per le prescrizioni connesse con l'infortunio (talvolta volutamente non adempiute o non pagate per l'infondato timore che possano rappresentare una forma di ammissione di responsabilità), e quella per le prescrizioni non connesse con l'infortunio.

Affinchè le attività oggetto del Protocollo di indagine siano integrate in modo ottimale con gli interventi di coloro ai quali spetta di raccogliere il materiale probatorio, si ritiene di definire la seguenti **direttive** per la Polizia Giudiziaria:

1. Nelle indagini pertinenti alle contestazioni di cui agli artt. 590 e 589 c.p. sarà cura della PG incaricata di redigere la NDR di svolgere puntuali accertamenti tanto in ordine alla ricostruzione della dinamica del sinistro, quanto relativamente alla individuazione di coloro che, al momento della violazione, erano i titolari della posizione di garanzia connessa alla verifica dell'infortunio. In ogni caso si procederà ad acquisire visura camerale al fine di individuare i soggetti titolari di concreti poteri di amministrazione (non essendo a tal fine sufficiente l'attribuzione della qualifica di "rappresentante legale"). Si provvederà altresì a svolgere accertamenti in ordine alla sussistenza di eventuali deleghe di funzioni rilevanti ai sensi di cui all'art. 16 decreto legislativo 81/2008 acquisendo, ove necessario, la relativa documentazione (verbali di CDA, procure



notarili etc.) evitando di fondare le proprie valutazioni su organigrammi forniti dalle ditte interessate. Gli operanti, quando ne sussistano i presupposti, provvederanno a verificare se soggetti non formalmente titolari di posizioni di garanzia, di fatto ne abbiano esercitato i relativi poteri, con le conseguenze che ne derivano ai sensi dell'art. 299 del medesimo testo normativo

2. Per quanto riguarda la figura del RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione), pur in assenza di una posizione di garanzia rilevante al fine del regime contravvenzionale disciplinato dal D.Lgs. 81/08, si valuterà la eventuale sussistenza di una responsabilità derivante dalla violazione dei doveri di cui all'art. 33 del D.Lgs. n. 81/2008. In particolare si valuteranno con attenzione le ipotesi in cui l'RSPP, agendo con imperizia, negligenza, imprudenza o inosservanza di leggi e discipline, abbia dato un'indicazione sbagliata o abbia trascurato di segnalare una situazione a rischio, inducendo il datore di lavoro a omettere una doverosa misura prevenzionale. Appare poi necessario approfondire il ruolo della figura dell'RSPP anche con riferimento ad eventuali posizioni di garanzia che si sovrappongano alla nomina quale RSPP (delega ex art 16 D. Lgs. 81/2008; posizione dirigenziale etc.) e che fondino pertanto un'autonoma forma di responsabilità
3. Il datore di lavoro è, secondo la definizione che risulta dall'art. 2, co. 1, lett. b del D.lgs. 81/08 sia il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore (datore di lavoro in senso formale) sia il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa (datore di lavoro in senso sostanziale). Il datore di lavoro può coincidere, quindi, con il vertice amministrativo dell'azienda ovvero distinguersene, nel caso in cui lo stesso abbia conferito ad altri la delega di parte delle sue funzioni (ad eccezione di quelle di cui all'art. 17 comma 1 lett. a e b) secondo il dettato di cui all'art. 16 del D.Lgs. 81/08. Si tenga presente che la suddetta delega attribuisce compiti propri del datore di lavoro che si sommano agli obblighi di sicurezza che già il soggetto ha in funzione del ruolo che assume in azienda (es. dirigente, preposto o lavoratore).
4. Al fine della corretta individuazione dell'amministratore (e quindi della figura del datore di lavoro) nelle società si sintetizzano di seguito alcune indicazioni

Società di persone

Nella Società Semplice tutti i soci sono titolari della società e quindi ne hanno l'amministrazione salvo che nel contratto sociale o in un patto separato, solo a uno o più soci siano attribuiti specifici poteri da esercitare in forma disgiunta o congiunta (artt. 2257, 2258, 2266 c.c.); nelle Società in Nome Collettivo (SNC) i poteri di amministrazione spettano a tutti i soci salvo che nell'atto costitutivo siano espressamente indicati uno o più soci con poteri specifici (art. 2295 c.c.); nelle Società in Accomandita Semplice (SAS) gli amministratori sono i soci accomandatari. La rappresentanza non può mai essere attribuita ad un socio accomandante (art. 2318 cc.).

Società di capitali



Nella Società Per Azioni (SPA) il potere di amministrare spetta al Consiglio di Amministrazione. Il vertice dell'organo amministrativo è il Presidente del Consiglio di Amministrazione, ma nelle ipotesi in cui la violazione delle norme antinfortunistiche dipenda la decisioni di vertice non è esclusa la possibilità di configurare una responsabilità nei confronti di tutti i suoi componenti. La figura dell'amministratore delegato nulla ha a che vedere con l'istituto di cui all'art. 16 D. Lgs. 81/2008. Ne consegue che l'amministratore delegato si configura come unico responsabile del CDA solo allorchè il contenuto e la forma della delega attribuitagli abbia i requisiti di cui all'art. 16 D. Lgs. 81/2008. Nella Società in Accomandita per Azioni (Sapa) il potere amministrativo spetta ai soci accomandatari (art. 2455 c.c.) Nella Società a Responsabilità Limitata (Srl) il potere amministrativo spetta al Consiglio di Amministrazione (ove svolge un ruolo preminente il suo Presidente) oppure all'Amministratore Unico (ove sia optato per questo tipo di forma amministrativa)

5. Negli infortuni mortali e nei casi nei quali l'infortunio appaia nell'immediatezza di consistente gravità (tale da determinare pericolo di vita) lo SPISAL (ed il personale della Provincia per gli infortuni maturati in attività estrattive) procederà ad un sopralluogo immediato, nell'ambito del quale si procederà non solo alla necessaria attività di rilievo (attività in relazione alla quale gli operanti saranno istruiti nell'ambito di appositi incontri con la collaborazione di appartenenti alla Polizia di Stato e Carabinieri) ponendo particolare attenzione alla sussistenza di elementi sintomatici di una modifica dei luoghi ove il sinistro si è verificato, ma anche alla raccolta delle sit di tutte le persone informate sui fatti, ed in particolare di coloro che possano direttamente riferire sulle modalità di accadimento del sinistro. Si procederà altresì alla immediata acquisizione di tutta la documentazione rilevante ed in particolar modo di quella (verbali del CDA, procure, etc.) rilevante ai fini dell'attribuzione di posizioni di garanzia, anche ai sensi di cui all'art. 16 Decreto Legislativo 81/2008. Si provvederà poi alla individuazione dei soggetti che, pur non formalmente titolari di posizioni di garanzia, di fatto ne abbiano esercitato i relativi poteri, con le conseguenze che ne derivano ai sensi dell'art. 299 del medesimo testo normativo.
6. Nelle ipotesi in cui il sinistro appaia di particolare gravità (in quanto mortale o comportante prima facie pericolo di vita) lo SPISAL (ed il personale della Provincia per gli infortuni maturati in attività estrattive) informerà immediatamente del fatto il magistrato coordinatore dell'area dott. Pipeschi ed il magistrato di turno, che assumerà la direzione delle indagini in relazione agli atti urgenti.

In riferimento alle norme contenute nel **D.L.vo 8 giugno 2001 n. 231, aggiornato dal D.L. 23 maggio 2008 n. 92**, avente ad oggetto la disciplina della responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti dagli specifici reati in esso previsti, quando



commessi nel proprio interesse ed a proprio vantaggio (art. 5 D. L.vo cit.), ed in specie all'art. 25 septies, che ne estende la disciplina ai reati di omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si impartiscono le seguenti direttive:

- in ogni inchiesta attinente ai reati di cui agli artt. 590 e 589 c.p., verificato che la ditta rientri tra quelle indicate nell'art. 1 dlgs 231/2001, ove si ritenga sussistente la responsabilità penale di soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione, ovvero di coloro che sono sottoposti alla vigilanza dei soggetti ora menzionati, si procederà a valutare la sussistenza dell'illecito amministrativo da parte dell'ente, e pertanto:
- si provvederà ad accertare se la condotta colposa posta in essere potesse far conseguire all'ente un vantaggio, in termini sia di risparmio diretto di spesa economica che di velocizzazione delle procedure operative. Si procederà ad individuare la tipologia di vantaggio/interesse (es. velocizzazione delle lavorazioni, mancato acquisto del dispositivo di sicurezza, mancata formazione del personale, mancata sospensione delle attività lavorative, mancata acquisizione di nuovo personale)
- si provvederà ad acquisire documentazione in merito ad eventuali modelli di organizzazione dell'ente di cui agli artt. 6 e 7 Decreto Legislativo 231/2001 valutandone sia il contenuto (in relazione all'adempimento degli obblighi giuridici previsti dall'art. 30 del Decreto Legislativo 81/2008) che la loro adozione ed efficace attuazione anche mediante procedure condivise e specifiche liste di controllo condivise tra Servizi.

Nella conseguente informativa si porranno in evidenza anche gli elementi indicativi della opportunità di applicazione delle misure cautelari previste dagli articoli 45-54 del Decreto Legislativo 231/2001.

Vicenza, 12 novembre 2014.

Firme degli aderenti

Augusto Cellini
 Col. Cristoforo
 Roberto Clemente
 Francesco
 Col.

Gian-Philip
 Alessandro
 Celestino
 Matteo
 Felice